



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 57 DEL 27-12-2022**

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 19:30, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Rizzo Maria Assunta	Presente	Dalto Loris	Presente
Ceschin Fabiana	Presente	Botteon Cristiano	Presente
Pompeiano Linda	Presente	Comuzzi Giorgio	Presente
Meneghin Claudia	Presente	Casagrande Loretta	Presente
Sartor Luigino	Presente	De Carlo Bortolo	Assente
Cesca Giovanni	Presente	Casagrande David	Presente
Collodel Vladimiro	Presente		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Rocchi Alessia.

Il Sindaco, Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute”* con la quale si è provveduto ad effettuare la suddetta ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

RICORDATO che, in sede di revisione straordinaria, sono state assunte le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risultava priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.9.2018 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - stato di attuazione”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 27.12.2018 avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 110. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.12.2019 avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018.”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020 avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2021 avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”*;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – qualora per le stesse partecipazioni si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare le analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

RICHIAMATE le linee guida, con il relativo "schema tipo", fornite dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, finalizzate a dare indicazioni sulla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTI:

- l'art. 24, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, introdotto dall'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- l'art. 24, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, inserito dall'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021 n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31/12/2022;

PRESO ATTO che, in riferimento alle società direttamente partecipate dal Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2021 si ritiene di procedere come di seguito riportato:

PIAVE SERVIZI SPA: si conferma il mantenimento della partecipazione dello **0,0119%** in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

ASCO HOLDING SPA: si conferma il mantenimento della partecipazione dello **0,3296565%** (323.244 azioni) in quanto la società espleta attività di servizi di interesse pubblico generale oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci, mediante la partecipazione in società di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni e pertanto lo svolgimento tramite Asco Holding SpA è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;

PRECISATO, in merito ad Asco Holding SpA:

- che le modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea straordinaria dei soci, allo stato pienamente efficaci, sono finalizzate a consentire che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;
- con nota del 14.12.2020, pervenuta al prot. comunale n. 14949 del 15.12.2020, il Comune viene informato circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, approvazione di un testo di policy per la selezione del personale e assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.;
- con propria deliberazione n. 35 in data 30.07.2021 si è espresso indirizzo favorevole all'opzione strategica di valorizzazione della partecipazione detenuta da Asco Holding Spa nella controllata Asco TLC Spa mediante cessione a terzi della partecipazione attraverso una procedura pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, cessione in corso di perfezionamento;
- la società presenta nell'ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione, come esposto nell'allegato A) alla presente deliberazione;
- la conferma del mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P, avviene alla luce delle predette modifiche statutarie ed alla trasformazione di governance in atto;
- qualora le predette modifiche statutarie e attività previste da Asco Holding S.p.A. non dovessero in futuro risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 1, lett. l). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati dal Comune al 31.12.2021, aventi forma non societaria – enti strumentali - quali:

- CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota dello 0,64%.
 - ♣ Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE con una quota del 1,80%.
 - ♣ Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52); Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave ha personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;
 - ♣ La gestione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale è svolto dalla società SAV.NO SRL.
- CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO, con quota del 1,80%. Trattasi di consorzio

volontario per le attività conferitegli negli anni dai 44 comuni partecipanti e cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

VISTE inoltre le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett. g);

RILEVATO che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di San Pietro di Feletto, di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017 e le successive revisioni ordinarie, sono avvenute in ragione delle suddette definizioni;

DATO ATTO, pertanto, che:

- non sono oggetto di ricognizione ordinaria tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding SpA, in quanto al 31/12/2021 il Comune non esercitava il controllo sulla società veicolo e non sussistevano patti parasociali o accordi di alcun genere fra i soci tali da vincolare tutti i soci pubblici ad addivenire a decisioni unanimi, essendo l'Assemblea dei Soci Pubblici, di cui all'art. 21 dello Statuto, "organismo consultivo" e non sussistono comportamenti concludenti tali da rientrare nella più ampia nozione di controllo analogo (ad esempio affidamenti in house a qualche società del gruppo);
- è oggetto di ricognizione ordinaria la società indiretta Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi SpA, società controllata dal Comune;

PRECISATO che con nota prot. n. 32.609 del 23.11.2022, acquisita al protocollo del Comune con il n. 15.469 del 1.12.2022, la Società Piave Servizi SpA, in relazione alla partecipata Viveracqua Scral, ha comunicato che la società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del TUSP come di seguito evidenziato:

- al 31.12.2021 i lavoratori in forze alla società sono n. 3 oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco presso la società, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- il fatturato medio - il valore della produzione annuale medio - del triennio 2019-2021 supera il milione di euro;

ATTESO che per le motivazioni sopra descritte non vi è la necessità di adottare misure di razionalizzazione nei confronti della partecipazione indiretta in Viveracqua Scral;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, anche riguardo alle partecipazioni indirette tramite controllata:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione:	Partecipazione Indirette (vedi schede di cui all'allegato)
-----------------	-----------------	------------------	-------------------------	------------------------------	--

PIAVE SERVIZI SPA	Servizio idrico integrato	€ 6.134.230,00	0,0119%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	VIVERACQUA Scarl: la società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
ASCO HOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding) che in particolare ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, prestare a favore delle partecipate, servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti.	€ 98.054.779,00	0,3296565%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	

RITENUTO, conclusivamente, di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31.12.2021, accertandole come dai dati riassunti nel modello predisposto secondo le indicazioni del Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti – allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza, stante il termine del 31 dicembre 2021 per l'approvazione della presente revisione ordinaria, come disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL SINDACO cede la parola all' Assessore al Bilancio Giorgio COMUZZI

L'Assessore al Bilancio Giorgio COMUZZI illustra la parola come segue: *“Il Testo Unico, in materia di società partecipate, prevede che i Comuni procedano ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno relativamente all'anno precedente. Per quanto riguarda le partecipazioni dirette, il Comune è socio dello Asco Holding S.p.A., di Piave Servizi S.p.A., del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, del Consiglio Bacino Sinistra Piave e del CIT, Consorzio Servizi per l'Igiene del Territorio. E ha una serie di partecipazioni indirette in Asco Holding, in Piave Servizi e in CIT.*

La rilevazione riguarda Asco Holding e Piave Servizi in quanto la norma esclude della rilevazione quelli che sono gli organismi che non hanno forma societaria e pertanto gli ATO e il Consorzio. Va rilevata anche la partecipazione indiretta in Viveracqua, detenuta tramite Piave Servizi S.p.A., essendo quest'ultima controllata dal Comune per effetto dei patti parasociali. Per quanto riguarda Piave Servizi ci conferma quanto deciso in sede di revisione straordinaria ossia il mantenimento delle partecipazioni in quanto la società svolge il servizio idrico integrato e quindi il servizio di interesse generale che risponde ai fini istituzionali dell'ente e pertanto è in linea con la norma. Analogamente si conferma anche il mantenimento della partecipazione indiretta in Viveracqua S.c.r.l. avendo ora la società tutti i requisiti previsti dalla Legge.

Per quanto riguarda, infine, Asco Holding nella revisione straordinaria era previsto che mancando il requisito dei dipendenti si procedesse ad una fusione o in mancanza ad alienazione delle partecipazioni. Va, però, rilevato che nel tempo Asco Holding ha messo in campo una serie di azioni al fine di garantire il rispetto del TUSP, Testo Unico Società Partecipate. In particolare ha approvato modifiche statutarie indirizzate a fare in modo che la società assuma il ruolo di holding pura delle società delle partecipazioni in altre società ed in particolare la gestione della partecipazione nella società Asco Piave S.p.A.. Ha provveduto all'assunzione di personale e all'istituzione di un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale.

Inoltre l'assemblea generale dei soci di Asco Holding nella seduta del 21 settembre 2021 ha deciso la cessione a terzi della partecipazione detenuta nella controllata Asco TLC S.p.A. mediante una procedura pubblica ora effettuata. Va anche rilevato che la società presenta nell'ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione. Questo ultimo dato è rilevante in quanto a seguito di modifiche del Testo Unico delle Società Partecipate è prevista fino al 2022 la possibilità dei Comuni di non chiedere le quote di società che abbiano prodotto un risultato medio inutile nel triennio precedente alla ricognizione, per cui nulla osta il mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quantomeno fino alla fine del 31/12/2022 senza alcuna misura di razionalizzazione.

Considerate le modifiche statutarie e la trasformazione del governance in atto, si conferma il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione. In ogni caso qualora le predette modifiche statutarie ed attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successive interpretazioni non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, verranno assunte le necessarie misure di razionalizzazione.

Sulla proposta di delibera si sono espressi favorevolmente il responsabile del servizio e il Revisore dei Conti”.

IL SINDACO chiede se ci sono interventi.

IL CONSIGLIERE Giovanni CESCA chiede se le quote monetizzabili sono quelle di Asco Piave.

IL SINDACO conferma che sono le uniche monetizzabili.

CONSIGLIERE CESCA sottolinea l'irrelevanza della partecipazione del Comune in Asco Piave

IL SINDACO precisa che la quota di partecipazione è definita in proporzione al numero di abitanti di ciascun Comune

Con apposita votazione, espressa in forma palese con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 12 Consiglieri

Astenuti: nessun Consigliere

Votanti: n. 12 Consiglieri

Favorevoli: n. 12 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31.12.2021, accertandole come dai dati riassunti nel modello predisposto secondo le indicazioni del Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti – Allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la razionalizzazione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riguarda le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa, nonché la società partecipata indiretta Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi SpA, società controllata dal Comune;

3) DI CONFERMARE, quindi, il mantenimento, per le motivazioni indicate in premessa, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione nelle seguenti società:

- ♣ **PIAVE SERVIZI SPA;**
- ♣ **ASCO HOLDING SPA;**

4) DI PRECISARE che qualora le predette modifiche statutarie e attività previste da Asco Holding S.p.A. non dovessero in futuro risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione;

5) DI DISPORRE che l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi della normativa richiamata in premessa;

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 12 Consiglieri
Astenuiti: n. nessun Consigliere
Votanti: n. 12 Consiglieri
Favorevoli: n. 12 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di assolvere, entro i termini, alle disposizioni del dettato normativo e dare corso agli adempimenti successivi al presente provvedimento.

La Seduta viene chiusa alle ore 20:05.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rizzo Maria Assunta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Rocchi Alessia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUPS)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021

SEZIONE 1. Partecipazioni detenute al 31.12.2021

La situazione delle partecipate detenute al 31/12/2021 è la seguente:

Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
ASCO HOLDING SPA	Partecipata - Diretta		0,3296565%
Ascopiave SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	51,157%
AscoTlc SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	91,00%
Bim Piave Nuove Energie	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	10,00%
Alvermann Srl in liquidazione	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Holding SpA	100,00%
PIAVE SERVIZI SRL	Partecipata - Diretta		0,0119%
Viveracqua Scarl	Partecipata – Indiretta I livello	Piave Servizi Srl	7,28%

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 29 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016, assumendo le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge,
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

In merito ad Asco Holding S.p.A., sulla quale il Comune di San Pietro di Feletto non esercita il controllo, il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie.

A fronte del contenzioso che ha coinvolto diversi Comuni soci in merito alle misure di razionalizzazione da adottare, nel corso del 2018 la società ha avviato un processo di riassetto e, a tal fine, in data 23 luglio 2018, l'assemblea straordinaria dei soci ha votato a maggioranza delle modifiche statutarie indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding SpA assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave SpA, quotata in borsa.

Asco Holding SpA, con nota del 14/12/2020, pervenuta al prot. comunale n. 14949 del 15/12/2020, ha informato il Comune circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinare l'azione collettiva in sede di assemblea generale, approvazione di un testo di policy per la selezione del personale e assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.P.S.;

Alla luce delle predette modifiche statutarie ed alla trasformazione di governance in atto, si conferma, alla data del 31/12/2021, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.

In ogni caso, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding SpA, a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione.

Va comunque tenuto in considerazione l'art 24, comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 723 della legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che *"a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*, nonché il successivo comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, inserito dall'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021 n. 106, il quale prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino fino al 31/12/2022.

Stante quanto sopra, e considerato che la società Asco Holding SpA presenta nel triennio 2013-2015, ed anche negli anni successivi, risultati positivi di gestione, e che quindi ricorre la fattispecie di cui al citato art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding SpA, quanto meno fino al 31/12/2022.

SEZIONE 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente con indicazione dell'esito

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCO HOLDING SPA	03215740261	0,3296565%	MANTENIMENTO	Qualora in futuro le modifiche statutarie e le attività poste in essere dalla Società non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione
PIAVE SERVIZI SPA	03475190272	0,0119%	MANTENIMENTO	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ASCO HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------

		DETENUTA DALLA TRAMITE		
ASCOPIAVE SPA	03916270261	51,157%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ASCO TLC SPA	03553690268	91,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	10,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ALVERMANN SRL IN LIQUIDAZIONE	04184710269	100,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO

Le partecipazioni indirette sopra esposte non sono partecipazioni detenute per il tramite di una società/organismo soggetti a controllo del Comune, pertanto non sono oggetto di razionalizzazione.

Si precisa, infatti, che non esistono patti parasociali o accordi fra soci tra i soci pubblici vincolanti tali da configurare esercizio di controllo congiunto.

PIAVE SERVIZI SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA SCARL	04042120230	7,28%	MANTENIMENTO	

Si procede di seguito con l'analisi delle partecipate sottoposte a ricognizione.

SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni DIRETTE

3.1 – ASCO HOLDING SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP*	31053
Indirizzo*	VIA VERIZZO, 1030
Telefono*	0438 980098
FAX*	0438 82096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78.638,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 di cui 3 effettivi e 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941,00

NOME DEL CAMPO	31/07/2021	31/07/2020	31/07/2019	31/12/2018	31/12/2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	17.117.107	25.572.820	99.545.775	27.252.583	27.354.325

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**NOTA: I risultati d'esercizio dall'anno 2020 sono chiusi al 31 luglio, in quanto nell'assemblea degli azionisti di Asco Holding S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria del 10 luglio 2019 è stato stabilito che gli esercizi della società vengano chiusi al 31 luglio anziché al 31 dicembre di ogni anno.

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	31/07/2021	31/07/2020	31/07/2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	8,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	76.885,00	7.704,00	11.468,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
C15) Proventi da partecipazioni	20.429.076,00	26.931.368,00	102.218.338,00
C16) Altri proventi finanziari	7.637,00	107.551,00	16.134,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	710.595,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,3296565%%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	La società ha avviato trasformazioni societaria e di governance. Qualora le modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding SpA non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

3.2 – PIAVE SERVIZI SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03475190272
Denominazione	PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	CODOGNE’
CAP*	31013
Indirizzo*	VIA F. PETRARCA, 3
Telefono*	0438 795743
FAX*	0438 795752
Email*	info@piaveservizi.eu

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 - Raccolta, trattamento e fognatura di acqua
Attività 2	37.00.00 – Gestione delle reti fognarie
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	179
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	96.483,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi, 2 supplenti e Società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	54.912,00

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	1.335.996,00	2.366.023,00	1.555.830,00	1.272.573,00	3.017.852,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.567.052,00	37.119.603,00	36.133.639,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.202.077,00	3.089.872,00	4.248.042,00
di cui Contributi in conto esercizio	18.258,00	38.425,00	17.140,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0119%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione ed esercizio del servizio idrico integrato.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEZIONE 4 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni INDIRETTE

4.5 – VIVERACQUA S.C. A R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	VIVERACQUA S.C. A R.L.
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	VERONA
CAP*	37133
Indirizzo*	VIA LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
Telefono*	
FAX*	
Email*	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	46.19.04 – gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.935,00	1.936,00	2.566,00	1.152,00	824,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.079.201,00	1.112.776,00	749.958,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	50.627,00	30.442,00	10.745,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03475190272
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	PIAVE SERVIZI SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	7,28%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Centrale di committenza.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.